

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati

Dott. Guido Santoro - Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni - Consigliere Relatore
Dott. Alessandro Rizzieri – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies cpc

Nella causa promossa con atto di citazione d'appello notificato il 21.1.2019

Da

SOCIETÀ

Appellante

Contro

BANCA

Appellata

in punto: Mutuo - appello avverso la sentenza n. 1473/18 del 21/06/2018 del Tribunale di Verona

Conclusioni per l'appellante:

-Insiste nell'ammissibilità dell'appello anche alla luce della documentazione prodotta telematicamente.

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto, in riforma delle parti espressamente indicate e delle relative conclusioni, voglia così provvedere:

I. In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza per i motivi di cui in narrativa.

2. Nel merito accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate in primo grado che qui di seguito si trascrivono:

"in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali *contra legem* ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative al rapporto bancario sopra indicato, con riferimento a tutte le eccezioni sollevate, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, dei costi per competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, in particolare la clausola relativa agli interessi debitori; nonché ogni clausola che preveda penali o commissioni illegittime, costi di assicurazione, ivi compresa la modalità di calcolo del piano di ammortamento alla francese, ivi incluso il fenomeno anatocistico atteso ad esso;

per l'effetto e salvo rispettoso gravame, dichiarare la gratuità dei contratti de quo, accertare e dichiarare la illegittima quota interessi ex art. 1815 c.c. versata, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede, nonché dichiarare illegittima la quota

Sentenza, Corte d'Appello di Venezia, Pres. Santoro – Rel. Rigoni, n. 4633 del 24 ottobre 2019

interessi versata quale indebito illegittimo maturato a titolo di anatocismo in virtù di applicazione del piano di ammortamento alla francese e condannare la banca alla restituzione delle suindicate somme;

in via subordinata, accertare e dichiarare l'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso convenuto di riferimento, relativamente al meccanismo insito nel calcolo secondo il piano di ammortamento alla francese nonché alla mancanza di indicazione del TAEG del contratto, per l'effetto, e salvo rispettoso gravarne, accertare e dichiarare l'effettivo illegittima quota interessi versata calcolandone la differenza in applicazione del tasso legale., così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;

in via subordinata accertare e dichiarare la nullità del tasso di leasing e del tasso di mora variabili ed ancorati al valore Euribor, per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato (contrattuale di leasing e di mora) ex art. 1284 c.c.e per contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico ex combinato disposto artt. 1418 2° comma e 1346 c. c., sulla base della Sentenza dell'Antitrust Europeo e conseguentemente, condannare la Banca alla restituzione delle somme versate a tale titolo;

condannare per l'effetto la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'attrice, anche mediante Compensazione di quanto risultasse ancora dovuto in capo alla parte attrice in favore della Banca convenuta.

condannare la convenuta a restituire, ex art. 2033 c.c., agli attori la somma che eventualmente residui a seguito dalla avvenuta compensazione, insieme con gli interessi legali dal giorno della conclusione dei contratti al saldo effettivo, se risulti la mala fede o, in subordine, dal giorno della domanda ai saldi effettivi.

con vittoria di spese e competenze relative al presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario."

3. accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto per indeterminatezza in relazione alle violazioni di cui in premessa in relazione alla omessa indicazione del tasso di interesse, alla erronea indicazione del tasso leasing, alla omessa indicazione, indeterminatezza ed indeterminabilità del parametro di indicizzazione del tasso di interesse corrispettivo basato sul parametro Euribor indeterminato dichiarato, tra l'altro, manipolato, per il periodo di interesse, in violazione della L. 287/90 secondo quanto statuito dalla sentenza della Commissione Europea Antitrust del 4.12.13 con conseguente contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento con ricalcolo degli interessi al tasso legale o al tasso sostitutivo bot, a mezzo cui che sin d'ora si richiede;

4. accertare e dichiarare la violazione della delibera CICR 9.2.00 art. 6 e dell'art. 117 TUB, avendo controparte omesso di pubblicizzare il TAE ed applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo BOT di cui al comma 7 della richiamata norma;

5. in ogni caso dichiarare ex art. 1815, comma 2, del C.c. la gratuità del contratto di leasing richiamato in premessa, con condanna della controparte alla restituzione di tutte le somme incamerate a titolo di interessi, spese e commissioni non dovute;

6. condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio con compensazione, in subordine, delle spese del primo grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario, a rendere in termini percentuali tutte quelle voci a titolo di commissioni e spese che per l'odierna parte attrice incidono, per pacifica giurisprudenza, in termini di costo del contratto di leasing oggetto del giudizio;

In via istruttoria

Sentenza, Corte d'Appello di Venezia, Pres. Santoro – Rel. Rigoni, n. 4633 del 24 ottobre 2019

Si chiede sin d'ora la nomina di C.T.U. al quale conferire il seguente mandato:

In relazione al contratto di leasing il CTU provveda a:

- a. rendere in termini percentuali tutte quelle voci a titolo di commissioni e spese che per l'odierna parte attrice incidono, per pacifica giurisprudenza, in termini di costo del contratto di leasing oggetto del giudizio;
- b. inglobare tali voci nel TEG al fine di determinare il costo reale del leasing de quo;
- c. accertare il superamento del tasso soglia usura (cd. usura oggettiva) anche da parte di uno solo dei tassi pattuiti;
- d. accertare, relativamente alla ipotesi di "cumulo" tra interessi corrispettivi e moratori il superamento del tasso soglia usura alla stipula;
- e. accertare se siano applicati interessi di mora sull'intera rata (comprensiva degli interessi corrispettivi) con conseguente capitalizzazione degli interessi.
- f. accerti e quantifichi il ctu tutti gli importi pagati a titolo di interessi, spese e commissioni non dovuti in eccedenza rispetto al solo capitale.
- g. determini l'equo compenso di cui all'art. 1526 c.c. accertando i rapporti di dare/avere tra le parti in ipotesi di dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing per cui è causa.
- h. ridetermini il costo del finanziamento applicando l'interesse legale o il tasso sostitutivo bot ex art. 117 tub.
- i. rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso legale per il periodo che va dal 01.09.2005 al 31.03.2009".

Conclusioni per l'appellata:

" IN VIA PRELIMINARE

Per la declaratoria di inammissibilità per essere l'appello manifestamente tardivo per essere stata notificata la sentenza il 27/07/2018

NEL MERITO

- per la manifesta infondatezza del gravame in quanto palesemente infondato
- per la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite secondo la vigente normativa, oltre spese generali IVA e CPA".

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione datato 24.2.2017, SOCIETÀ conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Verona BANCA affinché venisse dichiarata la gratuità del contratto di leasing immobiliare a tasso variabile n. OMISSIS sottoscritto in data 28.12.2004 dal valore nozionale di € 1.309.620,00 per invalidità delle clausole determinative degli interessi, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa era istruita documentalmente e decisa con sentenza n. 1473/2018, con la quale le domande attoree erano respinte, con condanna della società attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di banca.

Avverso tale sentenza interponeva appello SOCIETÀ con atto di citazione notificato il 21.1.2019.

Si costituiva BANCA, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per tardività e la sua infondatezza.

Con ordinanza del 4.7.2019 era fissata discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni.

Sentenza, Corte d'Appello di Venezia, Pres. Santoro – Rel. Rigoni, n. 4633 del 24 ottobre 2019

L'appello è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

La sentenza appellata risulta essere stata notificata a SOCIETÀ, presso il suo procuratore in data 27.7.2018.

L'atto di citazione d'appello è stato notificato a BANCA spa il 21.1.2019, dunque ben oltre il termine di 30 giorni previsto dagli artt. 325 e 326 cpc.

La documentazione dimessa dall'appellante in data 3.7.2019 per dimostrare la mancata conoscenza da parte dell'avv. della società - che ha rappresentato e difeso parte attrice in primo grado - della notifica della sentenza non consente di superare la rilevata inammissibilità dell'impugnazione.

A dire di SOCIETÀ tali documenti dovrebbero provare che la pec di notifica della sentenza impugnata ed il relativo file sarebbero risultati danneggiati ed illeggibili.

Tale circostanza non è in alcun modo evincibile dal documento "File in formato p7m" ricevuto dall'avv. della società che neppure consente di individuare quale sarebbe la pec di notifica della sentenza in esame di provenienza dall'avv. della banca, non essendovi alcun identificativo di messaggio corrispondente a quello di cui alla mail di notifica dimessa dall'avv. della banca. E' pur vero che vi sono varie mail provenienti dall'avv. della banca lo stesso 27.7.2018, relative ad altri procedimenti, ma ciò è compatibile con l'attività giudiziaria svolta dallo stesso, come anche dall'avv. della società, pure in giudizi diversi dal presente. D'altro canto neppure sono sufficienti le affermazioni di quest'ultimo di cui alla mail 2.7.2019, tanto più che le stesse si riferiscono a un controllo effettuato a posteriori, dopo il 18.6.2019 (data della fattura pagamento legalmail per richiesta log di pec cancellate), dal quale sarebbe risultato, non tanto l'asserito danneggiamento, bensì un file excel non corrispondente alla sentenza appellata. Il che se da un lato non permetterebbe comunque di affermare che al momento della ricezione vi fossero i difetti nella pec quali pretesi dall'appellante, dall'altro lato conferma che all'epoca del ricevimento della pec di notifica della sentenza (il 27.7.2018) il Legale neppure aveva tentato di aprire la posta certificata e di verificarne il contenuto, provvedendo, invece, a cancellarla per liberare spazio nella casella pec, in quanto satura (come riferito nella mail dell'avv. OMISSIS citata).

Rimane, invece, la prova fornita da BANCA (doc. 3 appello) dell'avvenuta consegna in data 27.7.2018 della pec contenente la sentenza appellata.

Le spese processuali vanno poste a carico di parte appellante.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

- 1- dichiara l'appello inammissibile;
- 2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Venezia, 24/10/2019

Il Consigliere Estensore

Sentenza, Corte d'Appello di Venezia, Pres. Santoro – Rel. Rigoni, n. 4633 del 24 ottobre 2019
Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente
Dott. Guido Santoro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS